



REGOLAMENTO OPERATIVO PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA DGR IX/331 del 18/04/2012 A VALERE SUL FONDO PER L'ACCESSO ALLA PRIMA CASA A FAVORE DELLE GIOVANI COPPIE

Premessa


Il presente regolamento operativo (di seguito "Regolamento") definisce i criteri, le modalità, le procedure e gli adempimenti cui le banche aderenti al Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e ABI Lombardia abilitate ad operare con Finlombarda S.p.A. devono attenersi per la gestione degli interventi finanziari a valere sul "Fondo per l'accesso alla prima casa" a favore delle giovani coppie, di cui alla DGR IX/330 del 18/04/2012.

Nell'ambito di tale operatività, Finlombarda S.p.A. agisce in qualità di gestore delle risorse finanziarie regionali e degli interventi finanziari ammessi.

Il presente documento si compone altresì di un Allegato tecnico contenente le condizioni finanziarie degli Interventi finanziari e del Modulo di domanda per l'accesso agli Interventi finanziari, che sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Definizioni

- **Avviso:** avviso per l'accesso alle risorse del "Fondo per l'accesso alla prima casa" a favore delle giovani coppie e di cui alla DGR IX/330 del 18/04/2012 (Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e ABI Commissione Regionale Lombardia).
- **Domanda/e:** la richiesta/e di accesso all'Intervento finanziario di cui all'Avviso, presentata dal Soggetto richiedente ed inviata al Gestore per via informatica e per il tramite del Soggetto Abilitato secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
- **Mutuo ipotecario:** operazione di finanziamento della durata di almeno venti (20) anni concessa dal Soggetto Abilitato, nel rispetto delle caratteristiche previste nell'Avviso stesso.
- **Fondo:** il "Fondo per l'accesso alla prima casa" istituito per la concessione degli Interventi finanziari di cui all'Avviso.
- **Gestore:** Finlombarda S.p.A. che agisce in qualità di gestore delle risorse finanziarie regionali e degli Interventi finanziari richiesti a valere sul Fondo.
- **Intervento/i finanziario/i:** il contributo in conto interessi concesso dal Gestore e determinato sull'importo del Mutuo ipotecario erogato dal Soggetto/i Abilitato/i e con le caratteristiche previste nell'Avviso.
- **Organo deliberante:** l'organo, il responsabile di Unità organizzativa o di Struttura deputato, in forza di funzioni e poteri suoi propri o di incarico specifico, all'assunzione di atti di concessione degli Interventi finanziari a valere sul Fondo.
- **Soggetto/i richiedente/i:** giovane coppia, definita coerentemente con i contenuti dell'Avviso.





- **Soggetto/i beneficiario/i:** il/i **Soggetto/i richiedente/i** ammesso/i all'Intervento finanziario.
- **Soggetto/i Abilitato/i:** la/le banca/che autorizzata/e ad operare ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ha/hanno aderito al presente Regolamento.
- **Sistema informatico:** il sistema informatico dedicato alla presentazione e gestione delle Domande e degli Interventi finanziari presentati a valere sul Fondo ed utilizzato dai Soggetti Abilitati e dal Gestore secondo le modalità previste al successivo art.2.
- **Referente operativo:** il soggetto individuato ed autorizzato dal Soggetto Abilitato a ricevere le comunicazioni generate in automatico dal Sistema di procedura informatica e responsabile dell'individuazione dei Responsabili di pratica.
- **Responsabili pratica:** soggetti responsabili della gestione di una o più Domande e autorizzati all'uso del Sistema di procedura informatica dal Referente operativo.

1 Soggetti abilitati ad operare con il Gestore

- 1.1 Possono essere abilitati ad operare con il Gestore, previa sottoscrizione per adesione del presente Regolamento, le banche autorizzate ad operare ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed iscritte allo specifico all'albo tenuto presso Banca d'Italia.
- 1.2 In caso di modifiche ed integrazioni al Regolamento, anche in conseguenza di modifiche e/o integrazioni normativo-regolamentari, i Soggetti Abilitati potranno continuare ad operare con il Gestore solo a condizione che accettino integralmente, le sopradette modifiche e/o integrazioni.
- 1.3 I rapporti tra il Gestore ed i Soggetti Abilitati sono improntati a principi di trasparenza, imparzialità ed alla massima snellezza e rapidità procedurali.

2 Sistema informatico e riconoscimento dei Soggetti Abilitati

- 2.1 La presentazione delle domande di Intervento finanziario e le comunicazioni tra il Gestore ed i Soggetti Abilitati, nel rispetto delle disposizioni previste dall'Avviso, vengono effettuate mediante il sistema di procedura informatica, GEFO accedendo al seguente indirizzo INTERNET: <https://gefo.servizirl.it/>
- 2.2 Alle Domande inoltrate dai Soggetti Abilitati in formato elettronico via web, viene assegnato dal sistema informatico il numero di codice progetto e la data di invio elettronico.
- 2.3 Gli utenti autorizzati dal Soggetto Abilitato dovranno registrarsi a sistema inserendo nell'apposita maschera "Nome", "Cognome", "Codice fiscale" e "indirizzo e-mail". Confermando questi dati il sistema invierà automaticamente all'indirizzo mail indicato le credenziali di accesso. Per poter operare correttamente, il Referente operativo del Soggetto Abilitato dovrà fornire all'Unità Organizzativa regionale l'elenco degli utenti specificando: nome, cognome, codice



fiscale, id utente (codice numerico contenuto nella mail di registrazione) e il ruolo assegnato (Referente o Responsabile di pratica). Una volta avuto il riscontro dell'effettiva abilitazione, l'utente del Soggetto Abilitato potrà operare nel sistema informatico. I Soggetti Abilitati accettano sin da ora tale sistema a doppia chiave di accesso (ID rilasciata dal sistema informatico e Password) come unica modalità di inoltro, sottoscrizione, protocollazione e comunicazione dei dati riconoscendo pertanto come effettivamente presentate dallo stesso Soggetto Abilitato le domande inviate mediante tale modalità, veritieri i dati in esse contenuti e valide le dichiarazioni rilasciate.

- 2.4 I Soggetti Abilitati sono responsabili di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso delle credenziali di accesso.
- 2.5 Il Soggetto Abilitato prende atto che il Sistema di procedura informatica potrà essere successivamente sviluppato e implementato.

3 Fondo

- 3.1 Presso il Gestore è costituito uno specifico fondo, denominato "Fondo per l'accesso alla prima casa" che, in conformità all'Avviso, dispone di una dotazione iniziale pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Il Fondo potrà essere incrementato con successivi apporti finanziari in funzione degli obiettivi da conseguire, dei risultati attesi e dell'andamento delle Domande.
- 3.2 Il predetto Fondo è amministrato dal Gestore quale mandatario senza rappresentanza della Regione Lombardia, in nome proprio e per conto della Regione stessa.
- 3.3 Il Fondo è destinato alla concessione di Interventi finanziari nella forma di contributo in conto interessi ai sensi di quanto previsto dall'Avviso e recepito dall'Allegato tecnico al presente Regolamento.

4 Mandato

- 4.1 Con il presente Regolamento il Gestore conferisce, a titolo gratuito, al Soggetto Abilitato, che accetta, specifico mandato affinché per conto di esso mandante lo stesso Soggetto Abilitato possa:
 - erogare ai Soggetti beneficiari l'importo degli Interventi finanziari a valere sul Fondo che il Gestore metterà a disposizione del Soggetto Abilitato a seguito di ammissione all'agevolazione del Soggetto beneficiario;
 - compiere qualsiasi formalità ed atto presso uffici pubblici e privati per l'espletamento del presente mandato;
 - fare tutto ciò e quanto sarà dal mandatario ritenuto necessario ed anche semplicemente opportuno per il perfezionamento delle Domande.

5 Provvista finanziaria del Soggetto Abilitato

- 5.1 Le operazioni di Mutuo ipotecario saranno finanziate esclusivamente dal Soggetto Abilitato mediante apporto di proprie risorse finanziarie.





5.2 Il Soggetto Abilitato si impegna sin d'ora a destinare ai Mutui ipotecari / Finanziamenti sufficienti risorse finanziarie tali da permettere l'accesso agli Interventi finanziari da parte del maggior numero possibile di Soggetti richiedenti che supereranno le valutazioni del Soggetto Abilitato stesso e del soggetto Gestore, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dell'Avviso.

6 Soggetti beneficiari

6.1 Il Fondo interviene a favore delle giovani coppie:

- che hanno contratto o contraggono matrimonio nel periodo compreso tra il 1 Giugno 2012 ed il 31 Maggio 2013. Il matrimonio deve essere contratto secondo il rito civile o religioso concordatario;
- i cui componenti non hanno compiuto anni 36 (trentasei) alla data di presentazione della Domanda.

I Soggetti beneficiari devono avere un **Indice di Situazione Economica Equivalente (ISEE)** non inferiore a euro 9.000,00 (novemila/00) superiore a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) calcolato sui redditi percepiti ed i patrimoni posseduti nell'anno 2011.

Alla data di richiesta del Contributo i soggetti richiedenti – il titolare del Mutuo ipotecario o i titolari in caso di cointestazione dello stesso - devono:

- Essere **residenti in Regione Lombardia da almeno cinque (5) anni**;
- **Non avere usufruito di altre agevolazioni** per le stesse finalità previste da questo contributo ad eccezione dell'ammissione al "*Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù a decorrere dal 1° Settembre 2008*" (di seguito Fondo di Garanzia).
- **Non possedere altro alloggio** nel territorio della Regione Lombardia.

Inoltre, tra il 1 Giugno 2012 e il 31 Maggio 2013 i coniugi devono:

- Aver **acquisito con atto notarile l'alloggio da terzi a titolo oneroso** (sono pertanto escluse ad esempio donazioni, lasciti, eredità): in questo caso fa fede la data di stipula dell'atto notarile di acquisto, registrato o in corso di registrazione a cura del notaio;
- Aver **stipulato con Soggetto Abilitato un contratto di Mutuo ipotecario / Finanziamento** di durata non inferiore a venti (20) anni;
- Aver **presentato / presentare la domanda per trasferire la residenza nell'alloggio** oggetto di agevolazione, al più entro trenta (30) giorni dall'Atto notarile di acquisto;
- Aver **già contratto il matrimonio o contrarre il matrimonio nel periodo sopra indicato (1 Giugno 2012 – 31 Maggio 2013)**.





Inoltre l'alloggio oggetto di acquisto e il Mutuo ipotecario devono possedere le caratteristiche definite nel già menzionato Avviso.

7 Presentazione delle Domande

- 7.1 Le Domande vengono presentate da parte del Soggetto richiedente al Soggetto Abilitato in forma cartacea utilizzando il Modello di domanda allegato al presente Regolamento, compilato nelle parti di propria competenza. L'originale cartaceo e i previsti allegati delle Domande, debitamente sottoscritti dal Soggetto richiedente, saranno trattenuti presso il Soggetto Abilitato.
- 7.2 Il Soggetto Abilitato trasmette le Domande al Gestore esclusivamente per via informatica e per mezzo del Sistema informatico accedendo al sito <https://gefo.servizirl.it/>
- LINK secondo le modalità previste al punto 2, compilando lo specifico modello informatico ivi previsto, nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali di cui all'Avviso. Tale trasmissione avverrà contestualmente alla presentazione della domanda da effettuarsi mediante sottoscrizione dello specifico modello di domanda prodotto dal sistema informatico stesso.
- 7.3 A seguito dell'avvenuta trasmissione della Domanda da parte del Soggetto Abilitato, il Sistema informatico assegnerà alla stessa il numero di protocollo progressivo secondo quanto previsto al precedente art. 2.2.

8 Iter istruttorio

- 8.1 Il Soggetto Abilitato, unitamente alle Domande di cui all'art.7, provvederà a trasmettere al Gestore, a mezzo del sistema informatico, gli esiti della propria attività istruttoria contenenti la delibera di concessione del Mutuo ipotecario unitamente alle informazioni contenute nell'Allegato 2 (Informazioni fornite dal Soggetto Abilitato). La trasmissione dovrà avvenire di massima entro 60 giorni dalla data di presentazione della Domanda da parte del Soggetto richiedente, salvo ritardi unicamente imputabili al/i richiedente/i nella consegna della documentazione necessaria per la valutazione creditizia..
- 8.2 Il Gestore, di massima entro 60 giorni dal ricevimento della Domanda completa di tutti i dati e ricevuta dal Soggetto Abilitato secondo le modalità previste ai precedenti artt.7 e 8.1, completa le attività istruttorie di propria spettanza e ne trasmette gli esiti all'Organo deliberante per l'assunzione degli atti di concessione degli Interventi finanziari.
- 8.3 Il Gestore può acquisire direttamente, ovvero anche tramite il Soggetto Abilitato ogni documento ritenuto necessario, utile od opportuno per il miglior esito dell'istruttoria.
- 8.4 A seguito del ricevimento da parte dell'Organo deliberante del provvedimento concessorio, il Gestore comunica al Soggetto Abilitato ed ai Soggetti beneficiari, l'ammissione all'Intervento finanziario, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la Domanda. Tali comunicazioni potranno essere inviate anche per via telematica e/o a mezzo Sistema informatico.



Handwritten signature

Handwritten mark



8.5 L'erogazione del contributo da parte del Gestore rimane comunque subordinata all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie sul Fondo.

9 Forme tecniche degli Interventi finanziari

9.1 Gli Interventi finanziari saranno concessi nella forma tecnica del contributo in conto interessi ed in particolare alle condizioni indicate nell'Avviso e nell'Allegato tecnico al presente Regolamento, cui si rimanda per la disciplina di dettaglio.

10 Erogazione dell'Intervento finanziario

10.1 L'Intervento finanziario è erogato, per il tramite del Gestore, in un'unica soluzione al Soggetto Abilitato ed è attualizzato al tasso di riferimento europeo vigente alla data di delibera del Mutuo ipotecario. La misura del tasso di riferimento, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea, è resa pubblica sul seguente sito internet:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

L'erogazione del contributo avverrà in seguito alla verifica, effettuata da Finlombarda, dei requisiti per accedere al contributo. L'attività istruttoria da parte di Finlombarda avverrà di massima entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione da parte del Soggetto Abilitato. Se, al momento di presentazione della domanda, la coppia non ha ancora contratto matrimonio, l'erogazione del contributo avverrà nei 60 giorni successivi alla trasmissione, da parte del Soggetto Abilitato, del certificato di matrimonio o di analogo attestazione resa mediante autocertificazione. Il Gestore erogherà al Soggetto Abilitato l'importo attualizzato del contributo, calcolato con le modalità sopra indicate. L'importo attualizzato sarà di conseguenza inferiore all'importo del contributo nominale che il Soggetto Abilitato dovrà riconoscere pro-rata al Soggetto beneficiario. Nel trasmettere il contributo attualizzato al Soggetto Abilitato, il Gestore comunicherà altresì l'importo del contributo nominale.

10.2 Il Soggetto Abilitato riconoscerà ai Soggetti beneficiari il contributo nominale pro rata in corrispondenza di ciascuna scadenza prevista nel contratto di Mutuo ipotecario. Infine, nel caso in cui i Soggetti beneficiari abbiano già effettuato il pagamento di una o più rate, il Soggetto Abilitato provvederà a ridurre gli oneri finanziari come previsto dagli Interventi finanziari a partire dalla prima rata successiva all'erogazione del contributo e per un periodo di massimo cinque (5) anni. Il contributo nominale pro-rata liquidato dal Soggetto Abilitato sarà riconosciuto al Soggetto beneficiario attraverso una ripartizione costante per i primi 5 anni secondo il piano di ammortamento del Mutuo ipotecario concesso dal Soggetto Abilitato.

10.3 L'erogazione dell'Intervento finanziario rimane subordinata all'esito delle verifiche in tema di pagamenti delle pubbliche amministrazioni in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 40 del 18 gennaio 2008 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e sue successive integrazioni e modificazioni". Qualora dalle verifiche effettuate dovesse risultare un inadempimento dei Soggetti beneficiari nei confronti dell'Erario, l'Intervento





finanziario sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del predetto decreto ministeriale.

11 Obblighi dei Soggetti Abilitati

- 11.1 I Soggetti Abilitati trasmettono la documentazione presentata dai soggetti richiedenti al Gestore per via informatica.
- 11.2 I Soggetti Abilitati si obbligano ad acquisire dai Soggetti beneficiari, all'atto della Domanda di agevolazione, una dichiarazione di integrale conoscenza ed accettazione del presente Regolamento e successive integrazioni e modificazioni che dovessero intervenire.
- 11.3 I Soggetti Abilitati si obbligano ad inoltrare, in caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dal Gestore entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata dal Gestore.
- 11.4 I Soggetti Abilitati si obbligano a conservare gli originali di tutta la documentazione attinente le domande di agevolazione, il contratto di finanziamento e la contabile di avvenuta erogazione delle somme per il periodo di 10 (dieci) anni dal provvedimento di concessione dell'agevolazione, mettendola tempestivamente a disposizione del Gestore e comunque non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi su semplice richiesta del medesimo.
- 11.5 I Soggetti Abilitati si obbligano a svolgere un'adeguata attività informativa e promozionale diretta a diffondere fra i propri clienti e fra i soggetti potenzialmente interessati la conoscenza dell'Intervento finanziario disciplinato dal presente Regolamento.
- 11.6 I Soggetti Abilitati si impegnano a dare evidenza ai Soggetti beneficiari, in sede di comunicazione periodica inviata agli stessi, del contributo di Regione Lombardia alla riduzione del tasso d'interesse secondo i termini dell'Intervento finanziario approvato.
- 11.7 Qualora richiesto dal Gestore, il Soggetto Abilitato si impegna a trasmettere al Gestore copia dei contratti, dei piani di ammortamento, delle eventuali garanzie ricevute e lo stato delle eventuali insolvenze.

12 Revoca del Soggetto Abilitato/i

- 12.1 Il Gestore può revocare l'ammissione dei Soggetti Abilitati ad operare con il Gestore medesimo nei casi di gravi e ripetute irregolarità da parte dei Soggetti Abilitati nell'espletamento delle attività disciplinate dal presente Regolamento e dai relativi allegati.

13 Rinuncia, cessazione e revoca degli Interventi finanziari

- 13.1 Qualora i Soggetti beneficiari, direttamente e/o per il tramite dei Soggetti Abilitati, comunichino al Gestore di rinunciare all'Intervento finanziario concesso, lo stesso verrà revocato con la conseguente perdita del diritto all'Intervento finanziario a






decorrere dalla data di invio della comunicazione di rinuncia. Il Soggetto Abilitato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Gestore.

- 13.2 Qualora il Mutuo ipotecario sia stato estinto dal Soggetto beneficiario prima del quinto anno di durata, il contributo relativo al debito residuo dovrà essere restituito al Gestore dal Soggetto Abilitato.
- 13.3 Qualora si dovessero verificare le ipotesi di revoca del contributo in conto interessi previste all'art.9 "Decadenza del diritto al contributo" dell'Avviso e/o al venire meno del Mutuo ipotecario per revoca dello stesso da parte del Soggetto Abilitato o rinuncia da parte del Soggetto beneficiario, l'Intervento finanziario concesso verrà revocato con la conseguente perdita del diritto all'Intervento finanziario ed obbligo di restituzione a decorrere rispettivamente dalla data di erogazione del contributo, ovvero dalla data della perdita dei requisiti richiesti dall'Avviso o della rinuncia al Finanziamento. Qualora la revoca intervenga per fatti imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili, verrà altresì applicata allo stesso una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura fino a 4 volte l'importo dell'Intervento finanziario indebitamente fruito. L'eventuale recupero dei contributi già erogati ai Soggetti beneficiari e delle sanzioni saranno a carico del Gestore.
- 13.4 In caso di insolvenza di una o più rate del Mutuo ipotecario da parte del Soggetto beneficiario prima della scadenza del quinto anno di durata, il Soggetto Abilitato avrà la facoltà di utilizzare parte del contributo non ancora erogato al Soggetto beneficiario per il rimborso parziale o totale delle rate non pagate e comunque sino alla concorrenza dell'effettivo valore della quota capitale residua ed entro il valore massimo del contributo concesso, dandone notizia a Finlombarda.
- 13.5 In caso di trasferimento del Mutuo ipotecario ad un diverso istituto bancario da parte dei Soggetti beneficiari prima della scadenza del quinto anno, il Soggetto Abilitato si impegna ad utilizzare la parte del contributo non ancora erogato al Soggetto beneficiario in riduzione della quota capitale residua, dandone notizia a Finlombarda.
- 13.6 Le Domande oggetto di revoca e le Domande che saranno deliberate come negative dall'Organo deliberante non potranno essere riproposte e/o ripresentate da parte dei Soggetti Abilitati. Le Domande rinunciate dai Soggetti beneficiari non potranno essere ripristinate, per le medesime dovrà essere ripresentata una nuova Domanda.

14 Efficacia

- 14.1 Il presente Regolamento ha validità nei rapporti tra il Gestore ed i Soggetti Abilitati, sino ad eventuale:
- revoca da parte del Soggetto Abilitato della propria adesione al Regolamento da formalizzarsi a mezzo lettera raccomandata A/R. In tal caso la revoca assumerà efficacia decorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione da parte del Gestore;
 - interruzione dell'efficacia del Regolamento da parte del Gestore.





14.2 La revoca dell'adesione da parte del Soggetto Abilitato o la interruzione dell'efficacia del Regolamento da parte del Gestore non avranno effetto riguardo alla esecuzione dei contratti Finanziamento già stipulati o deliberati dal Soggetto Abilitato, in ordine ai quali il Regolamento conserverà validità fino al totale esaurimento dei conseguenti rapporti.

15 Monitoraggio e verifiche

15.1 Il Soggetto Abilitato è tenuto a comunicare al Gestore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, eventuali rinunce da parte dei Soggetti beneficiari.

15.2 Il Gestore attua il monitoraggio degli Interventi finanziari concessi attraverso gli strumenti di analisi previsti dall'applicativo informatico Il Gestore e Regione Lombardia possono disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, sugli interventi oggetto di Intervento Finanziario, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal Soggetto beneficiario.

16 Clausola di riservatezza

16.1 Il Soggetto Abilitato ed il Gestore hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni, la documentazione ed il materiale di cui vengano in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Regolamento.

16.2 Il Soggetto Abilitato ed il Gestore sono responsabili per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al punto precedente da parte del proprio personale e dei propri collaboratori. A tal fine il Soggetto Abilitato ed il Gestore adotteranno ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sui dati, le informazioni, la documentazione ed il materiale raccolti.

16.3 Gli obblighi di cui ai precedenti punti non riguardano i dati che siano o divengano di dominio pubblico. E' in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documenti per finalità diverse dall'esecuzione del presente Regolamento anche qualora contengano notizie già di pubblico dominio.

17 Comunicazioni

17.1 Le comunicazioni al Gestore dovranno essere effettuate al seguente indirizzo: "Finlombarda S.p.A. - Via Taramelli, 12 - 20124 Milano" o all'indirizzo di posta elettronica certificata finlombarda@pec.regione.lombardia.it c.a. Ufficio contratti.

17.2 Le comunicazioni al Soggetto Abilitato verranno effettuate all'indirizzo che lo stesso comunicherà in fase di adesione al presente Regolamento, avendo cura di indicare altresì un proprio referente operativo.





18 Normativa applicabile

18.1 Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana.

19 Foro competente

19.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento Operativo sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni altro Foro concorrente o alternativo.





ALLEGATO TECNICO

RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR IX/3301 del 18/04/2012

A) SOGGETTI BENEFICIARI

Il Fondo interviene a favore delle giovani coppie:

- che hanno contratto o contraggono matrimonio nel periodo compreso tra il 1 Giugno 2012 ed il 31 Maggio 2013. Il matrimonio deve essere contratto secondo il rito civile o religioso concordatario;
- i cui componenti non hanno compiuto anni 36 (trentasei) alla data di presentazione della Domanda.

I Soggetti beneficiari devono avere un **Indice di Situazione Economica Equivalente (ISEE)** non inferiore a euro 9.000 e non superiore a euro 35.000, calcolato sui redditi percepiti ed i patrimoni posseduti nell'anno 2011.

Alla data di richiesta del Contributo i soggetti richiedenti – il titolare del Mutuo ipotecario o i titolari in caso di cointestazione dello stesso - devono:

- Essere **residenti in Regione Lombardia da almeno cinque (5) anni**;
- **Non avere usufruito di altre agevolazioni** per le stesse finalità previste da questo contributo ad eccezione dell'ammissione al "*Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù a decorrere dal 1° Settembre 2008*" (di seguito Fondo di Garanzia).
- **Non possedere altro alloggio** nel territorio della Regione Lombardia.

Inoltre, tra il 1 Giugno 2012 e il 31 Maggio 2013 i coniugi devono:

- Aver **acquisito con atto notarile l'alloggio da terzi a titolo oneroso** (sono pertanto escluse ad esempio donazioni, lasciti, eredità): in questo caso fa fede la data di stipula dell'atto notarile di acquisto, registrato o in corso di registrazione a cura del notaio;
- Aver **stipulato con Soggetto Abilitato un contratto di Mutuo ipotecario o di Finanziamento** di durata non inferiore a venti (20) anni;
- Aver **presentato / presentare la domanda per trasferire la residenza nell'alloggio** oggetto di agevolazione, al più entro trenta (30) giorni dall'Atto notarile di acquisto;

Aver già contratto il matrimonio o contrarre il matrimonio nel periodo sopra indicato (1 Giugno 2012 – 31 Maggio 2013).

B) DESTINAZIONE DEL MUTUO IPOTECARIO

Il Mutuo ipotecario concesso dal Soggetto Abilitato sarà destinato a sostenere le giovani coppie nell'acquisto della prima casa di abitazione.

C) CONDIZIONI DEL MUTUO IPOTECARIO





Il mutuo ipotecario deve:

- Essere **intestato esclusivamente a uno o entrambi i componenti il nucleo familiare;**
- Essere **stipulato nel periodo compreso tra l'1 Giugno 2012 e il 31 Maggio 2013 con una delle banche / intermediari finanziari convenzionati con Finlombarda.** Nel caso di accollo di mutuo ipotecario già gravante sull'immobile intestato al precedente titolare dell'immobile stesso, si considera, come data di stipula, la data dell'atto notarile di accollo per:
 - L'importo frazionato, se il titolare precedente è impresa o cooperativa;
 - Il capitale residuo, se il titolare precedente è un privato;
- Avere una **durata non inferiore a venti (20) anni;**
- Essere stato **acceso esclusivamente per l'alloggio oggetto del contributo;**
- Essere stato concesso per un valore non inferiore al cinquanta (50%) del valore dell'alloggio.

D) CARATTERISTICHE DELL'ALLOGGIO

L'alloggio deve:

- Avere le caratteristiche oggettive che consentano di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per la "prima casa" di abitazione. Tali caratteristiche devono risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'atto della richiesta;
- Essere di proprietà di uno o di entrambi i Soggetti beneficiari e solo di essi;
- Avere un prezzo di acquisto non superiore all'importo di 280.000 euro.

E) ENTITA' DELL'INTERVENTO FINANZIARIO REGIONALE

Qualunque sia il maggior importo del corrispondente contratto di finanziamento, l'Intervento finanziario è riconosciuto per un importo massimo di 150.000 (centocinquantamila) Euro (di seguito "importo del finanziamento ammesso al Contributo"). Inoltre, qualunque sia la maggior durata del corrispondente contratto di finanziamento, la determinazione dell'Intervento finanziario avviene sulla base di un piano di ammortamento della durata di venti (20) anni a rata costante di capitale con periodicità semestrale, calcolato al tasso di riferimento europeo in vigore alla data di delibera del Mutuo ipotecario.

L'Intervento finanziario è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso, quale quota parte degli interessi.

Per la quota del finanziamento ammessa all'Intervento finanziario, l'Intervento finanziario prevedrà l'abbattimento del tasso di interesse di riferimento nella misura di 200 punti base per anno e per i primi cinque (5) anni di durata del Mutuo ipotecario. L'Intervento finanziario non sarà comunque superiore al tasso applicato (comprensivo di tasso base Euribor/IRS più spread).





La misura del tasso di riferimento, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea, è resa pubblica sul seguente sito internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

F) MODALITA' DI EROGAZIONE

L'Intervento finanziario è erogato secondo una logica a sportello, vale a dire fino all'esaurimento delle risorse regionali disponibili.

L'Intervento finanziario è erogato, per il tramite di Finlombarda, in un'unica soluzione al Soggetto Abilitato ed è attualizzato al tasso di riferimento europeo vigente alla data di delibera del Mutuo ipotecario da parte del Soggetto Abilitato.

L'erogazione del contributo avverrà in seguito alla verifica, effettuata da Finlombarda, dei requisiti per accedere al contributo. L'attività istruttoria da parte di Finlombarda avverrà di massima entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione da parte della Soggetto Abilitato. Se, al momento di presentazione della domanda, la coppia non ha ancora contratto matrimonio, l'erogazione del contributo avverrà nei 60 giorni successivi alla trasmissione, da parte del Soggetto Abilitato, del certificato di matrimonio. Infine, nel caso in cui i Soggetti beneficiari abbiano già effettuato il pagamento di una o più rate, il Soggetto Abilitato provvederà a ridurre gli oneri finanziari come previsto dagli Interventi finanziari a partire dalla prima rata successiva all'erogazione del contributo e per un periodo di cinque (5) anni.





ALLEGATO 1 MODELLO DI DOMANDA

Domanda di ammissione all'erogazione di mutui in favore di giovani coppie con contributo in conto interessi ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n IX/3301 del 18/04/2012

Parte riservata al Richiedente

Spett.le

Banca

Il sottoscritto _____, Cod. Fisc. _____,
nato/a a _____ prov. _____, il _____, residente a
_____ prov. _____, via / piazza _____, tel. _____,

E/O

la sottoscritta _____, Cod. Fisc. _____,
nato/a a _____ prov. _____, il _____, residente a
_____ prov. _____, via / piazza _____, tel. _____,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,

DICHIARA/NO

- di avere preso visione e di conoscere i contenuti di cui alla DGR IX/3301 del 18/04/2012 a valere sul "Fondo per l'accesso alla prima casa a favore delle giovani coppie" e del "Regolamento operativo per l'accesso alle agevolazioni a valere sul Fondo per l'accesso alla prima casa a favore delle giovani coppie";
- che nessuno dei componenti della coppia ha compiuto il 36esimo anno di età
- di avere contratto matrimonio in data _____
- (compilare solo in caso di dichiarazione resa solo da uno dei componenti della coppia) con il coniuge _____;
- Di impegnarsi a contrarre matrimonio entro il 31 maggio 2013, celebrato con rito civile o religioso concordatario,





- (compilare solo in caso di dichiarazione resa solo da uno dei componenti della coppia) con il coniuge _____;
- Che in data _____ ha/hanno acquistato l'alloggio sito in via _____ a _____ adibito a prima casa e che tale acquisto è comprovato da Atto notarile;
- Che ha/hanno presentato domanda per trasferire la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione. all'indirizzo indicato al punto precedente, al più entro trenta (30) giorni dall'Atto notarile di acquisto;
- Che presenterà/ranno la domanda per trasferire la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione. all'indirizzo indicato al punto precedente, al più entro trenta (30) giorni dall'Atto notarile di acquisto;
- Che è / sono residente / i in Regione Lombardia da almeno cinque (5) anni;
- Che non ha / hannp usufruito di altre agevolazioni per le stesse finalità previste da questo contributo ad eccezione dell'ammissione al "*Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù a decorrere dal 1° Settembre 2008*";
- Che non possiede / possiedono altro alloggio nel territorio della Regione Lombardia;

CHIEDE/ONO

la concessione del contributo in conto interessi ai sensi di quanto previsto dalla DGR IX/3301 del 18/04/2012 a valere sul "Fondo per l'accesso alla prima casa a favore delle giovani coppie"

DICHIARA/NO

- Che la dichiarazione ISEE allegata tiene in considerazione:
 - il reddito complessivo IRPEF relativo all'anno 2011 del/della sottoscritto/a e del coniuge / dei sottoscritti ;
 - il patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31.12.2011 dal/la sottoscritto/a e del coniuge / dai sottoscritti;
 - il patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2011 dal/la sottoscritto/a e del coniuge / dei sottoscritti;





- Che avrà/avranno cura di trasmettere alla banca e di autorizzare quest'ultima ad inviare a Finlombarda S.p.A., una copia del certificato di matrimonio, qualora non sia stato ancora celebrato, entro 15 giorni dalla sua celebrazione;
- 1.1 Prende/ono atto che l'erogazione dell'Intervento finanziario rimane subordinata all'esito delle verifiche in tema di pagamenti delle pubbliche amministrazioni in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 40 del 18 gennaio 2008 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e sue successive integrazioni e modificazioni". Qualora dalle verifiche effettuate dovesse risultare un inadempimento dei Soggetti beneficiari nei confronti dell'Erario, l'Intervento Finanziario sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del predetto decreto ministeriale.

ed ESPRIME/ONO IL CONSENSO

In relazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo 196/2003 e alla correlata informativa resa dalla banca finanziatrice, a che i dati personali riguardanti la coppia e il contratto di finanziamento con la banca vengano comunicati a Regione Lombardia e a Finlombarda S.p.A., che potranno trattarli per le finalità istituzionali, connesse o strumentali, e potranno altresì comunicarle ad ogni altro soggetto interessato alla gestione degli interventi agevolativi richiesti.

Data, _____

Firma del Richiedente

Firma del Richiedente

Allegati:

- Certificazione ISEE relativa all'anno 2011 dei coniugi;
- Certificato di matrimonio (in caso di matrimonio già celebrato);
- Copia dei documenti in corso di validità e codici fiscali dei coniugi.





ALLEGATO 2 INFORMAZIONI FORNITE DAL SOGGETTO ABILITATO

Le informazioni che la Banca dovrà fornire attraverso il sistema informatico al Gestore sono le seguenti:

- Data di stipula del contratto: _____
- Intestatari del contratto: _____
- Valuta di erogazione: _____
- Importo erogato (euro): _____
- Importo rata (euro): _____
- Tasso (fisso / variabile): _____
- Tasso (%): _____
- Spread applicato (%): _____
- Scadenza prima rata: _____
- Numero rate: _____
- Tipo ammortamento: _____
- Periodicità delle rate: _____
- Durata del finanziamento (anni): _____

Inoltre la banca inviando le sopradette informazioni al Gestore attraverso il sistema informatico sarà chiamata ad accettare di rendere al Gestore le seguenti dichiarazioni in relazione alle operazioni di cui al presente regolamento (la sottoscrizione delle sottoindicate clausole vale anche quale accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 C.C., delle condizioni di cui al regolamento per la disciplina dei rapporti tra Finlombarda S.p.a. e le banche / intermediari finanziari)

- Di conoscere ed applicare tutta la normativa e le disposizioni applicative, nonché il regolamento di cui in epigrafe e le circolari, che disciplinano il presente intervento agevolativo, e di operare con la massima diligenza professionale in relazione al servizio espletato;
- Che i soggetti richiedenti hanno manifestato piena conoscenza ed accettazione dell'intera normativa e della regolamentazione che disciplina la concessione e la gestione dell'intervento agevolativo di cui alla presente domanda;



R



- Di tenere a disposizione di Finlombarda S.p.A. ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni;
- Di impegnarsi nel caso di revoca dell'agevolazione a calcolare l'ammontare del contributo già erogato per cui procedere al recupero;
- Di accettare che per ogni controversia relativa alla presente operazione è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Regione Lombardia		Determinazione del Contributo conto interessi DGR IX/331 del 18/04/2012		Fondo per l'accesso alla prima casa	
Tipologia mutuo ipotecario					
Denominazione Soggetto/Beneficiario					
ID (Identificativo domanda informatica)					
Data stipula contratto di mutuo ipotecario					
Durata mutuo ipotecario (anni)					
Tasso Rif. Europeo vigente alla data di invio della domanda					
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html					
Importo finanziato					
Importo finanziato agevolabile	€				
Valore dell'alloggio					
Contributo concedibile					





Determinazione del Contributo conto interessi DGR IX/231 del 19/04/2012
Fondo accesso alla prima casa

Denominazione Soggetto Beneficiario _____

ID (identificativo domanda informatica) _____

Data erogazione mutuo (potestato) _____

Durata mutuo (potestato) - Numero di anni _____

TRE vigente alla data di invio della domanda _____ http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regulation/interest_rate.htm **CONTROLLARE SITO**

Contributo conto interessi _____

Durata anni _____ In caso di durate superiori ai 20 anni il contributo è calcolato su un piano di ammortamento ventennale

Rato per anno _____ Il contributo è calcolato sulla base di un piano di ammortamento semestrale

N° totale rate _____

N° rate ammortamento _____

Importo in 1°1° mezzo _____

Importo finanziato _____

Importo finanziato agevolabile _____ In caso di importi finanziati superiori a 150.000 Euro il contributo è calcolato su un finanziamento di 150.000 Euro

Rata capitale _____ Il contributo è calcolato sulla base di un piano di ammortamento a quota costante di capitale

Codice pagamento	Rimborso Capitale	Debito Residuo	Contributo Conto Interessi	Attualizzazione Contributo	Periodo
1	-	-	-	-	0
1	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	2
1	-	-	-	-	3
1	-	-	-	-	4
1	-	-	-	-	5
1	-	-	-	-	6
1	-	-	-	-	7
1	-	-	-	-	8
1	-	-	-	-	9
1	-	-	-	-	10
1	-	-	-	-	11
1	-	-	-	-	12
1	-	-	-	-	13
1	-	-	-	-	14
1	-	-	-	-	15
1	-	-	-	-	16
1	-	-	-	-	17
1	-	-	-	-	18
1	-	-	-	-	19
1	-	-	-	-	20
1	-	-	-	-	21
1	-	-	-	-	22
1	-	-	-	-	23
1	-	-	-	-	24
1	-	-	-	-	25
1	-	-	-	-	26
1	-	-	-	-	27
1	-	-	-	-	28
1	-	-	-	-	29
1	-	-	-	-	30
1	-	-	-	-	31
1	-	-	-	-	32
1	-	-	-	-	33
1	-	-	-	-	34
1	-	-	-	-	35
1	-	-	-	-	36
1	-	-	-	-	37
1	-	-	-	-	38
1	-	-	-	-	39
1	-	-	-	-	40

_____ Contributo concedibile attualizzato
 _____ Contributo concedibile nominale

Il Soggetto richiedente _____
 Il responsabile pratica _____
 Codice Soggetto Abitato _____

